

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

PROVINCIA DI MATERA



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE CATEGORIE

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 dell'8.03.2006)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE CATEGORIE

Art. 1

E' istituita la Consulta comunale delle Categorie

Essa costituisce organo consultivo del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco.

ART. 2

La Consulta comunale delle Categorie è abilitata ad esprimere pareri circa le seguenti materie di competenza degli organi amministrativi del Municipio:

- a) Il Bilancio di Previsione
- b) I Piani Urbanistici e i suoi strumenti attuativi
- c) I Patti territoriali
- d) Gli Accordi di Programma
- e) La Programmazione pluriennale dell'Ente
- f) L'alienazione di beni patrimoniali di valore superiore a 129.114,22 Euro
- g) La sdemanializzazione di beni demaniali
- h) Lo Statuto comunale

Tali pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione ma devono essere obbligatoriamente acquisiti. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni il comune può prescindere dal parere.

ART. 3

La Consulta comunale delle Categorie è organo elettivo.

Essa è costituita dai rappresentanti eletti delle seguenti categorie:

- a) Agricoltori e Coltivatori Diretti
- b) Artigiani Edili
- c) Artigiani del ferro e del legno
- d) Professionisti
- e) Impiegati
- f) Operai e braccianti
- g) Insegnanti
- h) Artisti
- i) Disoccupati
- j) Studenti
- k) Commercianti
- l) Pensionati
- m) casalinghe

ART. 4

Ogni categoria ha diritto ad un solo rappresentante.

I rappresentanti di categoria vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza secondo il sistema maggioritario.

I rappresentanti eletti durano in carica 4 anni e devono essere residenti in Montalbano Jonico.

Le elezioni indette con provvedimento del Sindaco, si tengono nella sede municipale non oltre un mese dopo la scadenza della Consulta in carica.

ART. 5

Le liste dei candidati, corredate da un motto e sottoscritte da un numero di almeno 100 firme di elettori di Montalbano Jonico debitamente autenticate, devono essere presentate al Segretario comunale venti giorni prima della data fissata per le elezioni ed entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

Le liste devono essere redatte categoria per categoria.

ART. 6

La Giunta comunale con proprio atto deliberativo nominerà l'Ufficio Elettorale e i componenti del seggio elettorale utilizzando i dipendenti dell'Ente.

ART. 7

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere un solo voto.

Lo scrutinio avrà luogo al termine delle operazioni di voto.

Di tutte le operazioni elettorali verrà redatto apposito verbale da conservare agli atti.

Al termine delle suddette operazioni verranno proclamati gli eletti il cui elenco, con atto del Sindaco, verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni.

ART. 8

La Consulta eleggerà al proprio interno un Presidente, un suo vicario ed un segretario-verbalizzante.

Essa potrà riunirsi nella sala consiliare del Comune per espletare le sue funzioni.

ART. 9

Il Presidente della Consulta, su invito del Sindaco, provvederà alla convocazione delle sedute della Consulta.

Qualora la metà dei componenti escluso il presidente ne faccia richiesta in forma scritta, il Presidente deve convocare la Consulta.

Ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, anche il Sindaco o gli Assessori competenti delle materie oggetto di esame.

La loro partecipazione è finalizzata ad illustrare alla Consulta gli orientamenti programmatici od amministrativi sui quali è richiesto il parere.

ART. 10

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la sua approvazione in Consiglio comunale, decorsi 15 giorni di affissione all'albo per eventuali osservazioni.

Al Sindaco e alla Giunta è fatto obbligo avviarne l'attuazione e l'applicazione per ciò che è di loro competenza e vigilare su di una corretta osservanza delle norme quivi contenute.

ART. 11 (norme transitorie)

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rinvia allo Statuto comunale, alle leggi vigenti e alla letteratura giurisprudenziale secondo quest'ordine di priorità.